

Regione
Siciliana

La Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408 si impegna a fornire tutti i servizi in conformità a quanto indicato nell'offerta economica presentata tramite la Piattaforma regionale SITAS - TG, per la fornitura dei servizi logistico operativi necessari

all'organizzazione dell'iniziativa di che trattasi, dichiara di possedere l'organizzazione e i mezzi necessari per garantire il servizio e tutte le attività ad esso connesse, sia in riferimento al corrispettivo indicato nel progetto che alle condizioni del presente contratto.

Pertanto le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati elencati alle lettere da "A" a "P", di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive affida a Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408 e rappresentata da Corrado Arturo Peraboni Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società organizzatrice in esclusiva, che accetta, l'esecuzione dei servizi logistico-operativi correlati della manifestazione fieristica internazionale fieristica **"VICENZA ORO II ED. 2026" in programma a Vicenza dal 04 al 08 settembre 2026 ;**

L'Affidatario in esclusiva si impegna a realizzare quanto previsto nell'offerta economica presentata con nota prot n 28831 del 17/07/2026 e allegata al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

ART. 3 - RISPETTO DELLA LEGGE

L'Affidatario in esclusiva, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spese - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto. In particolare:

- assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, a pena di risoluzione del contratto, è tenuto al rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, all'osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 settembre 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, ed al rispetto della Legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie per gli invalidi.

Restano ad esclusivo carico dell'affidatario in esclusiva gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Tutti i servizi oggetto del presente contratto, ivi compresa la trasmissione del rapporto finale e della documentazione utile ai fini della rendicontazione, dovranno essere conclusi non oltre il 31/12/2026.

ART.5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La natura dei servizi richiesti presuppone un continuo coordinamento tra l'affidatario in esclusiva e il Dipartimento delle Attività Produttive che si riserva, in corso d'opera, la valutazione della efficacia e della efficienza delle attività del progetto.

L'affidatario in esclusiva dovrà fornire tutti i servizi elencati nel progetto esecutivo allegato al presente contratto ed in particolare si impegna a fornire in esclusiva:

- Noleggio area nuda ed allestimento stand personalizzato (come da preventivo) per le imprese da allocare nella Hall 7 più area istituzionale;
- Noleggio area nuda ed allestimento stand personalizzato (come da preventivo) per le imprese da allocare nella Hall 1 più area istituzionale;-
- Quote di iscrizione;- n. 5 armadi di sicurezza;
- Promozione e pubblicità Grafiche personalizzate (logo LUSTRU);
- Pass di ingresso per le imprese e per l'Amministrazione;
- Servizi connessi alla buona realizzazione dell'evento (pulizia, elettricità, facchinaggio, ecc.) e quanto altro indicato nell'offerta economica pervenuta con nota assunta al prot. n. 28831 del 17/07/2026, e strettamente indispensabile per la buona riuscita dell'evento.

Inoltre l'affidatario in esclusiva assicurerà:

- il rispetto di quanto previsto, in materia di "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" approvato con Delibera di Giunta nr 177 e 178 del 27/04/2017;

- il rispetto di quanto previsto dal PR FESR 21/27, in particolare per quanto attiene, a tutte le forme di comunicazione e rappresentazioni grafiche, a fare riferimento, sia testuale che grafico, utilizzando i loghi della Regione Siciliana e a non utilizzare marchi e loghi propri;
- l'adozione, nell'esecuzione delle attività che gli vengono affidate, di ogni precauzione e di ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose;
- l'adozione e l'osservanza di tutte le misure antinfortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti, nonché, di tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva del Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
- di provvedere, a sua cura e spese, oltre all'assicurazione del personale che eseguirà i servizi, al risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso al Dipartimento e/o a terzi, ed è tenuto a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dal Dipartimento.

Per tutto ciò che non è stato espressamente indicato nel presente contratto si fa rinvio al progetto esecutivo approvato da questa Amministrazione che si intende qui integralmente recepito.

ART. 6 - ATTREZZATURE E STRUMENTI DI LAVORO

Sono a totale carico dell'affidatario in esclusiva i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio.

L'affidatario in esclusiva si impegna ad utilizzare le attrezzature e gli strumenti di lavoro necessari all'espletamento del servizio a regola d'arte e a garantire la piena rispondenza delle predette attrezzature alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

ART. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

L'affidatario in esclusiva si impegna, ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

Si obbliga altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Si obbliga a tenere indenne ed eventualmente risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione o pretesa, inerente o connessa agli obblighi di cui al presente articolo, avanzata da parte di terzi, di dipendenti o di soci della Società Italian Exhibition Group S.P.A.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'affidatario in esclusiva, risponde di fatto degli eventuali fatti illeciti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile. Conseguentemente si obbliga a tenere indenne e a risarcire il Dipartimento per ogni eventuale pregiudizio o danno che lo stesso dovesse subire, nell'esecuzione del presente contratto, a seguito di qualsiasi azione o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi.

Si assume, inoltre, la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria da parte della Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408 contro il Dipartimento, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'affidatario in esclusiva in qualunque tempo.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

L'importo contrattuale per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso, è pari ad € 241.663,50 di cui imponibile € 198.084,84 ed IVA al 22% per € 43.578,66;

Non è ammessa la revisione dei prezzi/importi unitari indicati in sede di offerta economica, che saranno pertanto fissi per l'intera durata del contratto.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti saranno così effettuati, dietro presentazione di regolare fattura:

- 100% dell'importo a saldo, entro sessanta giorni dalla presentazione del rapporto finale a dimostrazione della esecuzione delle attività previste a perfetta regola d'arte.

Con il prezzo offerto, l'affidatario in esclusiva si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

L'importo contrattuale è a corpo, forfettario ed invariabile.

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONTABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a presentazione di regolare fattura elettronica, cod. univoco dell'Amministrazione 000SG7, mediante emissione di mandato diretto intestato alla Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408.

La fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto, ai codici **CUP G38C26000230006 - CIG BC83EF054E** precedentemente predeterminati e riportare l'indicazione scissione dei pagamenti e ciò ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 19, relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) secondo cui l'IVA addebitata al fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L'affidatario in esclusiva si obbliga a tenere contabilità separata di tutte le spese relative al progetto, a tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa all'operazione finanziaria, a garantire che la documentazione sarà disponibile per eventuali controlli – con un preavviso di un giorno – fino a tre anni dalla chiusura del rapporto finale.

Si obbliga altresì ad effettuare i pagamenti attraverso un conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, al progetto di che trattasi, intestato a Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408, sul quale l'Amministrazione accrediterà i corrispettivi dovuti, ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza del Dipartimento.

Per l'esecuzione dei servizi, l'affidatario in esclusiva si impegna a rispettare quanto previsto dai precedenti articoli tenendo conto delle specifiche esigenze di attuazione del Dipartimento.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al presente contratto è allegata idonea polizza fideiussoria n. 2302598, acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026 e rilasciata da Revo insurance spa in data 22/07/2026 costituita ai sensi dell'art. 103, del Decreto legislativo n. 36/2023, in misura pari al 10 % dell'importo contrattuale, quale cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal presente contratto.

Lo svincolo delle fideiussioni a garanzia avverrà con l'approvazione finale da parte dell'Amministrazione dell'ultimazione del programma e dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura dei servizi richiesti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione da parte dell'affidatario in esclusiva.

Art. 14 - RITARDI E PENALI

E' prescritta a carico dell'affidatario in esclusiva una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione delle attività previste, con riferimento al termine di inizio della manifestazione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni e la possibilità, a seguito di motivata richiesta, della rivisitazione dei predetti termini.

Le somme dovute a titolo di penale saranno decurtate dagli importi dovuti.

Il Dipartimento contesterà l'inadempimento all'affidatario in esclusiva il quale avrà facoltà di produrre, in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla notifica di contestazione.

In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, il Dipartimento procederà direttamente all'applicazione delle penali e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate e applicherà le penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento, fino al cessare dello stesso.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal saldo finale.

Anche nei casi di applicazione della penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 codice civile.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti all'affidatario in esclusiva cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avviene a mezzo comunicazione PEC.

L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma, l'affidatario in esclusiva non si sia reso adempiente.

Art. 16 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione può recedere dal contratto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l'affidatario in esclusiva delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento della Società;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 codice civile mediante comunicazione a mezzo PEC senza necessità di previa messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza dell'affidatario in esclusiva, riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa nell'ambito dello svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'affidatario in esclusiva senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione, nelle ipotesi previste all'art. 9;
- nell'ipotesi, prevista dall'art.2 comma 2 della L.R. 15/2008, in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.

Art. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti dell'affidatario in esclusiva, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare in danno dell'affidatario in esclusiva stesso, l'esecuzione del servizio o di parte di esso, ad altro soggetto, scelto ai sensi di legge, con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti ovvero di risolvere, in tutto o in parte, il contratto a seguito di comunicazione scritta all'affidatario in esclusiva, con conseguente incameramento del deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, di eventuali crediti dell'affidatario in esclusiva nei confronti dell'Amministrazione, salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere i maggiori danni subiti.

L'affidamento a terzi in danno dell'affidatario in esclusiva inadempiente verrà notificato allo stesso nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dell'importo relativo gravante sull'affidatario in esclusiva inadempiente.

Allo stesso potranno essere addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mediante compensazione con gli eventuali crediti dell'impresa nei confronti

dell'Amministrazione per le obbligazioni eventualmente adempiute.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario in esclusiva dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 – SUBAPPALTO

E' previsto il subappalto nei limiti di quanto dichiarato nella DGUE allegata al presente contratto.

Art. 20 - CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

Qualora la società intenda cedere l'intera azienda o il ramo di azienda o intenda mutare la natura giuridica che assicura le prestazioni contrattuali deve darne comunicazione secondo quanto disposto dall'art. 16, all.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'affidatario in esclusiva di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale divieto l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'affidatario in esclusiva cedente.

ART. 22 - TERMINI

Tutti i termini temporali relativi all'adempimento delle obbligazioni relative al presente contratto, inclusi quelli indicati nel capitolato e nei documenti ad esso allegati, si considerano a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'art. 1457 codice civile.

ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'affidatario in esclusiva prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti identificati all'art. 94 comma 3 del D.Lgs 36/2023 relativi all'affidatario in esclusiva non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'affidatario in esclusiva si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai precedenti commi. L'Amministrazione e l'affidatario in esclusiva convengono espressamente che, nel caso in cui dovessero venire a mancare i requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti, successivamente alla stipula e/o nell'arco di durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del presente contratto, è stato richiesto alla Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408, di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Dipartimento compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- essi vengono acquisiti dal Dipartimento ai fini della effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, richieste per l'esecuzione del servizio, nonché, per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dal concorrente affidatario in esclusiva vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Titolare del trattamento è il Dipartimento delle Attività Produttive, con sede in Via degli Emiri 45 - 90135 Palermo.

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, è il **Dirigente pro tempore del Servizio 4.S "Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print"** del Dipartimento delle Attività Produttive, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e internazionalizzazione.ap@regione.sicilia.it

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, come sopra definito.

ART. 25 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155
- Assessorato delle Attività Produttive in Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società Italian Exhibition Group S.P.A - P.IVA 00139440408 tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

A tal fine, l'affidatario in esclusiva dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 27 - CLAUSOLA ARBITRALE

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all'arbitrato.

A tal fine, il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

- un arbitro designato dal Dipartimento;
- un arbitro designato dall'affidatario in esclusiva;
- il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, designato concordemente dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte di Appello di Palermo.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Espleta le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'Amministrazione. Il collegio arbitrale si riunisce presso gli uffici del Dipartimento.

Il collegio arbitrale decide, secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all'altra parte nella forma prevista dal codice di procedura civile a mezzo di ufficiale giudiziario.

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l'affidatario in esclusiva non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'affidatario in esclusiva si rifiuti, il Dipartimento ha diritto di affidare il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

In questo caso il maggior costo sostenuto dal Dipartimento rispetto a quello previsto sarà addebitato all'affidatario in esclusiva.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Nel caso in cui una delle parti decida di non volersi avvalere della clausola arbitrale, per le controversie che

dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente contratto è competente il Foro di Palermo.

ART. 29 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Società Italian Exhibition Group S.P.A - P.IVA 00139440408 dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione Siciliana, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute (v. Circ. Comm. 29 settembre 2005, n. 21348² - GURS n. 45/2005).

In particolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui all'art. 6 del protocollo ed a rispettare gli obblighi di cui all'art. 10.

ART.30 CONDIZIONE RISOLUTIVA

Viste la richiesta di comunicazione antimafia PR_RNUTG_0035699_20260610 del 10/06/2026 non ancora riscontrata il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011, in attesa dell'esito della richiesta di comunicazione antimafia ;

ART. 31 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente contratto, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

La Società Italian Exhibition Group S.P.A. con sede in Rimini, via Emilia, 155 - P.IVA 00139440408, dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 1341 e n. 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni del presente contratto.

Al presente contratto sono allegati:

- Allegato "A"- Decisione a contrarre DDG N._2243/4s del 22/07/2026
- Allegato "B" - Offerta economica presentata con nota 28831 del 17/07/2026
- Allegato "C" – richiesta di comunicazione antimafia PR_RNUTG_0035699_20260610 del 10/06/2026 non ancora riscontrata;
- Allegato "D" - DURC prot. INAIL_54500289 del 11/06/2026 scad. 09/10/2026;
- Allegato "E" - Verifica Casellario Anac prot. 30021 del 27/07/2026
- Allegato "F" - Certificato Camerale acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026;
- Allegato "G" – Certificato Agenzia delle Entrate di regolarità fiscale prot. 25688 del 25/06/2026;
- Allegato "H"- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato della Società Italian Exhibition Group S.P.A. - P.IVA 00139440408, chiesto con nota 26751 del 02/07/2026
- Allegato "I" - Certificato Casellario Giudiziale massivo dei titolari di cariche della Società Italian Exhibition Group S.P.A. - P.IVA 00139440408, chiesto con nota prot.23930 del 12/06/2026;
- Allegato "L" - Polizza fideiussoria del 10% ex art. 117 D.lgs. 36/2023 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali n. 2302598 del 22/07/2026 acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026;
- Allegato "M" - Dichiarazione Patto d'integrità acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026;
- Allegato "N" - Dichiarazione c/c dedicato acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026;
- Allegato "O" – DGUE documento di gara europeo acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026;
- Allegato "P" - Dichiarazione ISO 14001 acquisita con nota prot n 29685 del 24/07/2026;

In fede a piena conferma di quanto sopra le Parti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di conoscere e di approvare espressamente gli articoli del presente contratto, sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023 come segue.

Per la Società Italian Exhibition Group S.P.A.
Corrado Arturo Peraboni

Per il Dipartimento delle Attività Produttive
Dario Cartabellotta